



COMUNICATO STAMPA

00198 Roma
Via Gregorio Allegri, 14
Casella Postale 2450
Telefono 06/849111
Telefax 06/84912239

La Commissione d'Appello Federale, nella riunione di lunedì 16 giugno 2003, ha esaminato i seguenti casi, adottando le decisioni al loro fianco trascritte:

1) Ricorso per revocazione Sig. LOZZI ALCIDE

(avverso la sanzione della squalifica fino al 30.4.2004 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 83 del 29.5.2002)

ACCOLTO, annullando le decisioni del Giudice Sportivo e della Commissione Disciplinare con le quali veniva inflitta al reclamante la sanzione della squalifica fino al 30.4.2004

2) Reclamo A.C. CHIEVO VERONA

(avverso la delibera della Commissione Vertenze Economiche inerente la commisurazione economica della risoluzione del diritto di partecipazione ex art 102 bis N.O.I.F. relativa al calciatore Eriberto da Conceicao Silva - Luciano Siqueira de Oliveira dovuta dalla reclamante al F.C. Bologna – Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 26/D dell'1.4.2003)

RESPINTO

3) “ calciatore VENTURI LUCA

(avverso decisioni Commissione Tesseramenti – Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 25/D riunione del 20.3.2003)

RESPINTO

4) Reclamo calciatore ARUTA SOSSIO

(avverso la sanzione della squalifica inflitta fino al 28.2.2004 – Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 249/C del 9.5.2003)

5) “ calciatore RIPA MANOLO MORRIS

(avverso la sanzione della squalifica inflitta fino al 28.2.2004 - Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 249/C del 9.5.2003)

RIUNITI gli appelli nn. 4, 5 e n. 6 e dichiarati

INAMMISSIBILI ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S.

6) “ calciatore PELLEGRINO EMILIO

(avverso la sanzione della squalifica inflitta fino al 28.2.2004 - Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 249/C del 9.5.2003)

7) “ Sig. PAGNIELLO MATTEO

(avverso la sanzione dell'inibizione fino al 30.6.2003 inflitta a seguito di deferimento del Presidente del Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica – Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 36 del 3.4.2003)

PARZIALMENTE ACCOLTO, riducendosi al 10.5.2003 la sanzione dell'inibizione inflitta al reclamante

8) “ POL. DELLE VITTORIE

(avverso la sanzione della squalifica fino al 5.2.2004 inflitta al calciatore Balzarini Massimiliano – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 66 del 3.4.2003)

INAMMISSIBILE, ai sensi dell'art. 33 n. 2 C.G.S., per tardività

9) Reclamo U.S. NUOVO SOCCAVO

(avverso decisioni merito gara Regionali Allievi Nuovo Soccavo/Pomigliano Est del 13.4.2003 – Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 51 del 9.5.2003)

Riuniti gli appelli nn. 9 e 10 e **RESPINTI**

10) “ G.S. POMIGLIANO

(avverso decisioni merito gara Regionali Allievi Nuovo Soccavo/Pomigliano Est del 13.4.2003 – Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 51 del 9.5.2003)

11) “ calciatore CINANNI ALESSANDRO

(avverso la sanzione della squalifica fino al 31.12.2004 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria – Com. Uff. n. 42 del 15.5.2003)

INAMMISSIBILE, ai sensi dell’art. 33 n. 1 C.G.S.

12) “ Sig. FRANCHI MAURIZIO

(avverso la sanzione dell’inibizione fino al 31.3.2007 – Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Abruzzo del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 38 del 15.5.2003)

INAMMISSIBILE, ai sensi dell’art. 29 n. 1 C.G.S., per omessa sottoscrizione dell’appello

13) “ SAN VITO CALCIO

(avverso la sanzione della squalifica fino al 30.6.2005 inflitta al calciatore Papasodaro Massimo – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 110 del 19.5.2003)

INAMMISSIBILE, ai sensi dell’art. 33 n. 1 C.G.S.

14) Reclamo PROCURATORE FEDERALE

(avverso il proscioglimento del Sig. Capello Fabio, allenatore dell’A.S. Roma e dell’A.S.

PARZIALMENTE ACCOLTO, infliggendo al Sig. Fabio Capello la sanzione dell’ammenda di euro 5.000,00 e alla A.S.

Roma – Delibera della Commissione Roma per responsabilità oggettiva la Disciplinare presso la Lega Nazionale sanzione dell'ammenda di euro 3.000,00 Professionisti – Com. Uff. 338 del 22.5.2003)

15) “ A.S. ROMA

(avverso rispettivamente le sanzioni **PARZIALMENTE ACCOLTO**, dell'inibizione fino al 30.6.2003 e l'ammenda riducendosi ad euro 10.000,00 le sanzioni di € 20.000,00 inflitte al Presidente Sensi dell'ammenda già inflitta al Presidente Francesco, nonché l'ammenda di €20.000,00 Francesco Sensi e alla A.S. Roma. Conferma alla società, a seguito di deferimento del nel resto.

Procuratore Federale – Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n.338 del 22.5.2003)

Roma 16 giugno 2003